

Enti del Terzo Settore: la distribuzione indiretta di utili

di [Nicola Forte](#)

Publicato il 23 Aprile 2021

La riforma del Terzo settore ha previsto quale requisito per acquisire tale qualificazione, che nell'ente vi sia assenza di scopo di lucro.

In questo contributo ci soffermiamo sul caso relativo ad un socio che concede in locazione un immobile utilizzato come sede sociale dell'associazione. La congruità del valore del canone di locazione sarà requisito fondamentale per scongiurare una contestazione con l'Agenzia Entrate.

Riforma del Terzo Settore e scopo di lucro

La riforma del Terzo settore ha previsto espressamente, affinché un ente possa acquisire tale qualificazione, l'assenza dello scopo di lucro.

L'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017, comma 2, prevede espressamente che:

“Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”.



Il legislatore ha quindi riprodotto, all'interno del “Codice del Terzo settore”, la medesima disposizione contenuta nell'art. 148 del TUIR.

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento